Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2003

che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini

[notificata con il numero C(2003) 1925]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/467/CE)

(GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione della Commissione 2004/63/CE, del 23 dicembre 2003	L 13	32	20.1.2004
►**M2**	Decisione della Commissione 2004/230/CE, del 5 marzo 2004	L 70	41	9.3.2004
►**M3**	Decisione della Commissione 2004/320/CE, del 31 marzo 2004	L 102	75	7.4.2004
►**M4**	Decisione della Commissione 2005/28/CE, del 12 gennaio 2005	L 15	30	19.1.2005
►**M5**	Decisione della Commissione 2005/179/CE, del 4 marzo 2005	L 61	37	8.3.2005
►**M6**	Decisione della Commissione 2005/604/CE, del 4 agosto 2005	L 206	12	9.8.2005
►**M7**	Decisione della Commissione 2005/764/CE, del 28 ottobre 2005	L 288	56	29.10.2005
►**M8**	Decisione della Commissione 2006/169/CE, del 21 febbraio 2006	L 57	35	28.2.2006
►**M9**	Decisione della Commissione 2006/290/CE, del 18 aprile 2006	L 106	21	19.4.2006

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2003

che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini

[notificata con il numero C(2003) 1925]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/467/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ([1]), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1226/2002 della Commissione ([2]), in particolare l'allegato A, parte I, punto 4, l'allegato A, parte II, punto 7, e l'allegato D, capitolo I, parte E,

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 64/432/CEE, gli Stati membri e parti o regioni degli Stati membri possono essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini qualora siano soddisfatte determinate condizioni stabilite nella direttiva.

(2) La decisione 1999/467/CE della Commissione ([3]), modificata da ultimo dalla decisione 2001/26/CE ([4]), stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(3) La decisione 1999/466/CE della Commissione ([5]), modificata da ultimo dalla decisione 2003/164/CE ([6]), stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(4) La decisione 1999/465/CE della Commissione ([7]), modificata da ultimo dalla decisione 2003/177/CE ([8]), stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri.

(5) Il Belgio per il proprio territorio e l'Italia per le province di Ascoli Piceno, Bergamo, Lecco e Sondrio, hanno presentato alla Commissione documenti comprovanti che per il territorio belga e per le regioni italiane suddette sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE affinché possano essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(6) Il Belgio per il proprio territorio e l'Italia per la regione Sardegna e le province di Ascoli Piceno, Bergamo, Como, Lecco, Mantova, Sondrio, Trento e Varese, hanno presentato alla Commissione documenti comprovanti che per il territorio belga e per le regioni italiane suddette sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE affinché possano essere dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

([1]) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.
([2]) GU L 179 del 9.7.2002, pag. 13.
([3]) GU L 181 del 16.7.1999, pag. 36.
([4]) GU L 6 dell'11.1.2001, pag. 18.
([5]) GU L 181 del 16.7.1999, pag. 34.
([6]) GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 49.
([7]) GU L 181 del 16.7.1999, pag. 32.
([8]) GU L 70 del 14.3.2003, pag. 50.

▼B

(7) L'Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per le province di Ascoli Piceno, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Sondrio e Varese sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE affinché possano essere dichiarate ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

(8) Per motivi di chiarezza, gli elenchi di Stati membri e regioni di Stati membri dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica, per quanto riguarda gli allevamenti bovini, devono figurare nello stesso atto. Occorre pertanto abrogare le decisioni 1999/467/CEE, 1999/466/CEE e 1999/465/CEE.

(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Stati membri e regioni di Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

1. Gli Stati membri elencati nel capitolo 1 dell'allegato I sono dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

2. Le regioni degli Stati membri elencate nel capitolo 2 dell'allegato I sono dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

Articolo 2

Stati membri e regioni di Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

1. Gli Stati membri elencati nel capitolo 1 dell'allegato II sono dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

2. Le regioni degli Stati membri elencate nel capitolo 2 dell'allegato II sono dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

Articolo 3

Stati membri e regioni di Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

1. Gli Stati membri elencati nel capitolo 1 dell'allegato III sono dichiarati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

2. Le regioni degli Stati membri elencate nel capitolo 2 dell'allegato III sono dichiarate ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

Articolo 4

Abrogazioni

Le decisioni 1999/465/CE, 1999/466/CE e 1999/467/CE sono abrogate.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼B

ALLEGATO I

▼M5

CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

Codice ISO	Stato membro
BE	Belgio
CZ	Repubblica ceca
DK	Danimarca
DE	Germania
FR	Francia
LU	Lussemburgo
NL	Paesi Bassi
AT	Austria
SK	Slovacchia
FI	Finlandia
SE	Svezia

▼M9

CAPITOLO 2

Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

In Italia:

— Regione Abruzzo: provincia di Pescara

— Regione Friuli-Venezia Giulia

— Regione Lombardia: province di Bergamo, Como, Lecco e Sondrio

— Regione Marche: provincia di Ascoli Piceno

— Regione Toscana: province di Grosseto e Prato

— Regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano e Trento.

▼B

ALLEGATO II

▼M7

CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

Codice ISO	Stato membro
BE	Belgio
CZ	Repubblica ceca
DK	Danimarca
DE	Germania
FR	Francia
LU	Lussemburgo
NL	Paesi Bassi
AT	Austria
SK	Slovacchia
FI	Finlandia
SE	Svezia

▼M8

CAPITOLO 2

Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

In Italia:

— regione Abruzzo: provincia di Pescara,

— regione Emilia-Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini,

— regione Friuli-Venezia Giulia,

— regione Lazio: provincia di Rieti,

— regione Liguria: province di Imperia, Savona,

— regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese,

— regione Marche: provincia di Ascoli Piceno,

— regione Piemonte: province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbania, Vercelli,

— regione Sardegna: province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari,

— regione Toscana: province di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena,

— regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano, Trento,

— regione Umbria: province di Perugia, Terni.

In Portogallo:

— regione autonoma delle Azzorre: Isole di Pico, Graciosa, Flores, Corvo.

Nel Regno Unito:

— Gran Bretagna: Inghilterra, Scozia, Galles.

▼B

ALLEGATO III

▼M9

CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

Codice ISO	Stato membro
BE	Belgio
CZ	Repubblica ceca
DK	Danimarca
DE	Germania
ES	Spagna
FR	Francia
IE	Irlanda
CY	Cipro
LU	Lussemburgo
NL	Paesi Bassi
AT	Austria
SI	Slovenia
SK	Slovacchia
FI	Finlandia
SE	Svezia
UK	Regno Unito

▼M9

CAPITOLO 2

Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

In Italia:

— Regione Abruzzo: provincia di Pescara

— Regione Emilia Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini

— Regione Friuli-Venezia Giulia

— Regione Lazio: province di Frosinone e Rieti

— Regione Liguria: provincia di Imperia

— Regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese

— Regione Marche: province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro

— Regione Molise

— Regione Piemonte: province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania e Vercelli

— Regione Toscana: province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena

— Regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano e Trento

— Regione Umbria: province di Perugia e Terni

— Regione Val d'Aosta: provincia di Aosta.